

Numero  
4283

fr

0

Bellinzona  
13 settembre 2023

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):  
[vernehmlassungen@estv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@estv.admin.ch)*

### Procedura di consultazione concernente la Legge federale sull'imposizione del lavoro mobile in ambito internazionale

Gentili Signore,  
egregi Signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, dopo attento esame, vi comunichiamo quanto segue.

#### Premessa

Le persone che non hanno né domicilio né dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. Sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale svizzero, le persone residenti all'estero sono tassate sul reddito da lavoro dipendente in Svizzera solo se esercitano fisicamente il loro lavoro in Svizzera. Ciò è particolarmente importante per il lavoro svolto da dipendenti residenti all'estero che svolgono la loro attività in telelavoro per conto di datori di lavoro svizzeri.

Grazie alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie di comunicazione, negli ultimi anni il telelavoro è tendenzialmente aumentato nel mercato del lavoro. La pandemia COVID-19 ha avuto l'effetto di rafforzare questa tendenza, soprattutto nel settore terziario. Alla fine del 2022, le autorità competenti svizzere e francesi sono riuscite a concordare una soluzione per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente in caso di telelavoro. Ciò consentirà di mantenere l'attuale prassi pragmatica, applicata anche durante la pandemia COVID-19. In base a questo accordo, il reddito derivante dal lavoro svolto in *home office* all'estero può essere tassato in Svizzera a determinate condizioni.

Questa revisione chiarisce la base giuridica del diritto tributario nazionale per la tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori dipendenti senza domicilio o dimora in Svizzera che esercitano la loro attività all'estero per un datore di lavoro svizzero.

## Presa di posizione

L'avamprogetto di legge mira a creare una norma giuridica esplicita nel diritto nazionale, in modo che il reddito da lavoro dei dipendenti che lavorano in *home office* all'estero per conto di datori di lavoro svizzeri possa essere tassato in Svizzera. Non è quindi necessario che il lavoro sia fisicamente svolto in Svizzera. In linea di principio, approviamo questa proposta, in quanto garantirà che il substrato imponibile con riferimento ai giorni di telelavoro svolto all'estero rimanga in Svizzera

Vorremmo fare le seguenti osservazioni su alcune disposizioni della LIFD, che si applicano anche alle corrispondenti disposizioni della LAID:


- Secondo la prassi attuale, il termine «attività lucrativa» di cui all'**art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD** si riferisce sia all'attività lucrativa dipendente che a quella autonoma. Accogliamo con favore il fatto che ciò sia ora esplicitamente incluso nel testo della disposizione. Grazie a questo chiarimento, tutte le forme di attività lucrativa in Svizzera sono ora coperte da questa disposizione.
- L'**art. 5 cpv.1 lett. a<sup>bis</sup> della LIFD** costituisce il fulcro del nuovo progetto legislativo e garantisce che le remunerazioni versate per attività lucrative dipendenti svolte al di fuori della Svizzera siano anch'esse assoggettate a imposizione in Svizzera, a condizione che il datore di lavoro abbia la sede legale, l'amministrazione effettiva o uno stabilimento d'impresa in Svizzera. Come sopra esposto, accogliamo con favore il fatto che questa disposizione chiarisca il diritto di tassazione previsto dal diritto interno. In questo modo, in caso di tassazione alla fonte dei redditi da lavoro dei dipendenti residenti all'estero, si garantisce che anche le attività svolte nello Stato di residenza (in particolare il telelavoro) possano essere tassate in Svizzera.
- Secondo la sua formulazione, l'**art. 5 cpv.1 lett. a<sup>bis</sup> LIFD** copre anche i casi in cui un dipendente lavora per uno stabilimento d'impresa estera di un datore di lavoro che ha la sua sede o la sua amministrazione effettiva in Svizzera. I datori di lavoro svizzeri con stabilimenti d'impresa in Stati che non hanno stipulato CDI dovrebbero quindi pagare l'imposta alla fonte con riferimento ai loro dipendenti che non hanno né domicilio né dimora fiscale in Svizzera e che lavorano per tali stabilimenti d'impresa. Qualora tale reddito venga tassato per normativa interna anche nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa, si verificherebbe una doppia imposizione internazionale. Una tale doppia imposizione sarebbe una conseguenza dell'assenza di una convenzione contro la doppia imposizione e sarebbe quindi accettabile. Non riteniamo quindi opportuno modificare la formulazione dell'**art. 5 cpv.1 lett. a<sup>bis</sup> LIFD**, ma suggeriamo che il messaggio includa informazioni con riferimento a questi casi.
- Riteniamo inoltre che l'integrazione dell'attuale art. 5 cpv. 1 lett. f LIFD nel nuovo **art. 5 cpv.1 lett. a<sup>bis</sup> LIFD** sia riuscita.
- Vorremmo inoltre sottolineare che l'**art. 91 cpv. 2 lett. a LIFD** non è formulato in modo sufficientemente preciso. Una formulazione più precisa sarebbe, ad esempio, la seguente: «Sono esclusi dall'imposta alla fonte i redditi da attività lucrativa dipendente *esercitata dai marittimi* a bordo di una nave impiegata sotto bandiera svizzera da tale datore di lavoro». Senza questo chiarimento, la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso di escludere dall'imposizione alla fonte qualsiasi attività salariale svolta a bordo di tale nave. In caso di modifica

dell'art. 91 cpv. 2 lett. a LIFD, anche l'art. 5 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> LIFD dovrà essere modificato.

- Infine, accogliamo con favore l'introduzione di una disposizione nell'**art. 129 cpv. 1 lett. e LIFD** relativa all'obbligo del datore di lavoro di fornire un'attestazione sui dati salariali oggetto di scambio internazionale di informazioni. Il rapporto esplicativo fa riferimento alla possibilità di presentare l'attestazione richiesta dall'art. 129 cpv. 1 lett. e LIFD per via elettronica, il che tiene conto degli sviluppi tecnici in ambito delle attestazioni e dei conteggi dell'imposta alla fonte. Tuttavia, il progetto legislativo non menziona questa possibilità nell'art. 129 cpv. 1 lett. e LIFD. Proponiamo, pertanto, che la possibilità di fornire i dati elettronicamente secondo le istruzioni dell'autorità fiscale competente sia inclusa nella legge con riferimento a tutti gli obblighi di terzi di cui all'art. 129 LIFD.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

III Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet